

N. 78635/2020 R.G. notizie di reato

122

**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
DI ROMA**

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

- art. 408, 411 c. p. p. -

*Al Giudice per le indagini preliminari*

Il Pubblico Ministero dr.ssa Claudia Terracina, letti gli atti del procedimento suindicato nei confronti di ignoti per il reato di cui all'art. 328 c.p.

Osserva

Che le indagini svolte non hanno consentito di ravvisare elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Con segnalazione presentata in data 23.6.2020 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bergamo, trasmessa per competenza alla Procura di Roma, Amaducci Giovanni rappresentava che l'Autorità Nazionale Anticorruzione aveva proceduto ad archiviare, ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, la segnalazione concernente la richiesta di verificare la correttezza dello svolgimento del bando di selezione Next Energy edizione 2019 promosso dalla società Terna, dalla Cariplo Factory e dalla Fondazione Cariplo in data 5.5.2020.

Occorre, preliminarmente rilevare che dopo aver riferito in ordine a tale circostanza, il segnalante procedeva analizzando problematiche di grande impatto sociale, quali l'eccessivo carico di liquami da smaltire per i territori che della regione Lombardia dove si alleva "circa la metà dei suini", i legami tra industria agricola e potere politico, le conseguenze di una non corretta digitalizzazione sullo scambio di informazioni rilevanti quali ad esempio in materia di emergenza sanitaria, la correlazione tra il virus del Covid-19, anche in assenza di letteratura scientifica certa, e la presenza di inquinamento, il massivo utilizzo di antibiotici nel settore delle zootecnie. Trattasi, tuttavia, di elementi che non appaiono strettamente connessi con l'eventuale omissione di un atto di ufficio perpetrata dall'ANAC in ordine alla valutazione di un bando di una società operante nel settore energetico.

Invero, la segnalazione in atti non consente di attivare ulteriore attività investigativa in ordine al reato di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p., non ravvisandosi irregolarità nella procedura adottata dall'Autorità. In generale, ai fini della configurabilità del reato di omissione di atti di ufficio di cui al comma 1 dell'art. 328 cp vi è una "omissione" o ritardo di atti concernenti materie ben individuate dal legislatore (sicurezza, sanità igiene giustizia e ordine pubblico), in relazione alle quali l'Amministrazione assume il potere-dovere di immediato intervento. Non riguarda invece decisioni di autorità amministrative quali l'ANAC, in particolare in tema di vigilanza su società. Peraltro alcuna omissione è configurabile in quanto l'autorità comunque ha provveduto con una delibera che peraltro ha comunicato prontamente al segnalante. Né tantomeno si configura il secondo comma dell'art. 328 cp,

che si realizza ove il privato, diretto titolare di un diritto soggettivo o interesse legittimo, all'interno di un procedimento Amministrativo, si trovi a dover diffidare la autorità amministrativa nella adozione di atti afferenti la propria posizione e a tale diffida la PA non risponda spiegando le ragioni del ritardo. E ciò in quanto da un lato, il denunciante non vantava alcuna posizione qualificata, dall'altro comunque una risposta l'ANAC la fornisce prima che venisse emessa alcuna diffida, precisando che il soggetto segnalato risulta una società quotata ed in quanto tale non soggetta alla vigilanza dall'Autorità. Invero, l'art. 2 bis precisando al co.2 lett. b) che la disciplina per le PA si applica anche alle società in controllo pubblico, definite dall'art. 2 lett. m) del D.lgs. 175/2016, esclude espressamente le società quotate, definite dalla successiva lett. p) come società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati.

Quanto agli sversamenti e all'inquinamento, è lo stesso denunciante a rilevare come tale condotta, comunque non compiuta in territorio di competenza di questa Procura, ma che deve fare oggetto di specifiche indagini dove le singole condotte in violazione delle norme ambientali e della normativa sanitaria sia stata posta in essere, né l'ANAC è competente per i controlli in materia ambientale.

Non si ravvisa alcuna condotta penalmente rilevante nella decisione presa da ANAC.

Quanto alla vicenda riportata nell'articolo de Il Fatto Quotidiano del 15.1.2020, si rappresenta che l'articolo, redatto da un esperto in materia ambientale, lamenta che nell'art. 41 del DL 28 settembre 2018 n. 109, recante " *Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione*", così si preveda: 1. *Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è:  $\leq 1.000$  (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008".* Secondo l'autore, tale norma sarebbe in contrasto con la direttiva CE 2008/99/CE e sulla legge 68/15.

Si tratta quindi di un riferimento ad una norma di atto avente forza di legge, per il quale non è possibile, essendo un atto avente valenza generale espressione di volontà politica e di alta amministrazione, che realizzi di per sé una condotta penalmente rilevante.

Per tutti i reati, non vi sono elementi sufficienti per procedere ad iscrizione di persone nel registro notizia di reato. Per poter procedere ad iscrizione, infatti, è necessario che a carico di un soggetto identificato emergano "specifici elementi indizianti" ovvero sia una piattaforma cognitiva che consente l'individuazione a suo carico degli elementi essenziali di un fatto astrattamente qualificabile come reato e l'indicazione delle fonti di prova (Cass. Sez. Un., 16/2000).

Per questi motivi., visto l'art. 408 cpp

**CHIEDE**


disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Roma 9.9.2020

Si dia avviso

Il Pubblico Ministero

Claudia Terracina

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CT', written over the printed name 'Claudia Terracina'.